



S E N T E N Z A N . 3 1 1 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74167

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Santoro (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Bellizzi (SA) in viale della Repubblica n° 9 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore generale *pro tempore* della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 27 novembre 2023 (omissis), militare dell'Aeronautica cessato dal servizio nel settembre 2021, ha evidenziato che con istanza presentata il 30 novembre di quello stesso anno aveva chiesto che venisse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio riguardo ad una “sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado grave”: che, l'anno successivo, era stata ascritta in quinta categoria dalla Commissione medica ospedaliera. In particolare egli ha censurato il diniego di tale dipendenza oppostogli nel 2023 dal

Ministero della Difesa, su conforme parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio: sottolineando di aver impugnato tale diniego dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio (in sigla: TAR) ed altresì contestando la concreta applicabilità del termine semestrale sancito dall'art. 2 del D.P.R. n° 461/2001, in relazione ad una visita psichiatrica a cui egli era stato sottoposto il 13 gennaio 2021, tra l'altro in costanza di servizio. Inoltre, quanto alla dipendenza causale, egli ha evidenziato i servizi notturni svolti quale comandante della guardia tanto presso l'aeroporto militare di Aviano (PN) quanto a Roma; e ha richiamato anche un procedimento penale militare a proprio carico, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, ed un giudizio d'appello che invece pendeva dinanzi al Consiglio di Stato.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, con decorrenza dalla data del 30 novembre 2021 in cui egli aveva presentato l'istanza amministrativa o, in subordine, dal 5 marzo 2022.

2. Con comparsa depositata il 17 maggio 2024 si è costituito il Ministero della Difesa, invocando l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e, parallelamente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea. Inoltre, a quest'ultima, il Ministero ha resistito anche nel merito.

Poi questi, con memoria prodotta il 23 di quello stesso mese, ha osservato che, tra il dicembre 2018 ed il giugno 2019, i turni di guardia svolti dal (omissis) avevano avuto frequenza inferiore alla media.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 10 giugno 2024 è stato assegnato all'odierno ricorrente termine per produrre alcune sentenze emesse nei suoi riguardi dal giudice penale militare e da quello amministrativo. Tale incombenza è stato evaso dal (omissis) il 2 agosto 2024, però in maniera parziale: venendo perciò reiterato per la parte mancante ed altresì integrato, con ordinanza emessa il 7 ottobre 2024.

A fronte di quest'ultima ordinanza quegli ha prodotto ulteriori sentenze, il 16 di quello stesso mese; nonché memoria il 5 e nuovamente il 12 novembre 2024. Ulteriore memoria è stata versata in atti dal (omissis) il 7 marzo dell'anno successivo, dopo che l'udienza del 14 novembre 2024 era stata rinviata per la mancata comparizione del ricorrente stesso.

Infine, dopo che con istanza prodotta il 3 aprile 2025 anche lui aveva invocato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, all'udienza dell'8 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Anche grazie a reiterate ordinanze istruttorie può di sèguito ricapitolarsi la pluralità di giudizi, sia penali militari che amministrativi, riguardanti (omissis): alla luce dei quali il caso di specie appare più nitidamente leggibile.

Orbene, in ordine cronologico, si collocano quattro sentenze emesse dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Napoli, vale a dire:

- la n° 40/2020 (all. 4.2 al ricorso, a cui si riferiscono anche gli altri allegati di sèguito menzionati se non diversamente indicato), recante assoluzione dal reato di tentata truffa militare aggravata, sostanziatosi, da parte del (omissis), nella richiesta di un anticipo per un viaggio a Roma al fine di comparire dinanzi al locale tribunale all'udienza del 20 giugno 2019 quale teste in un giudizio penale;
- la n° 61/2020 (all. 6 al deposito (omissis) del 2 agosto 2024), pronunciata con rito abbreviato, mediante la quale l'odierno ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di diffamazione militare aggravata e continuata, da lui perpetrato tramite plurimi *post* pubblicati tramite *Facebook* nell'estate 2019 nei confronti di (omissis), generale dell'Aeronautica, con statuizione di condanna

poi confermata dalla corte militare d'appello con sentenza n° 61/2021 (all. 1 al deposito (omissis) 16 ottobre 2024);

- la n° 46/2021 (all. 4.12), stavolta di assoluzione riguardo ad un'imputazione di diffamazione continuata e di vilipendio continuato, sostanzialmente perché, tramite *post* pubblicati sul proprio profilo *Facebook* sul finire di giugno 2020, il (omissis) aveva qualificato come suicidio la morte di un altro militare dell'Aeronautica, avvenuta il 21 di quello stesso mese realmente per una disgrazia, e soprattutto ne aveva ascritto al Ministro la responsabilità morale;
- la n° 36/2022 (all. 4.13), anch'essa assolutoria da un'imputazione sempre di diffamazione continuata ai danni di due generali dell'Aeronautica, (omissis) ed ancora (omissis), tramite un *post* pubblicato il 7 settembre 2020 su due profili *Facebook* riconducibili al (omissis).

5. Inoltre la specifica condotta oggetto della sentenza n° 61/2020 è stata vagliata sul piano disciplinare dal Ministero: il quale, con decreto n° 379962 emesso il 26 agosto 2021 (all. 14), ha perciò inflitto al (omissis) la sanzione della perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione del rapporto d'impiego, proprio a motivo delle "... frasi denigratorie ed irriguardose ..." da lui rivolte nei confronti del Ministero stesso e dei vertici dell'Aeronautica.

Invero conferma del fatto che, ad esser reputata passibile di tale sanzione, sia stata proprio la condotta oggetto di quella pronuncia penale militare la si trae dal paragrafo 9.1 della sentenza n° 11331/2022 del TAR Lazio (all. 3 al deposito attoreo in data 16 ottobre 2024): in virtù della quale è stato rigettato il ricorso avverso la sanzione in argomento. E tale *dictum* giudiziale è stato poi confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n° 7732/2024 (all. 2 al predetto deposito del (omissis)).

6. Ciò posto, dalla perizia Corvino prodotta dall'odierno ricorrente (all. 15)

risulta che il suo stato depressivo era iniziato a manifestarsi nel gennaio 2021: cioè, in buona sostanza, in coincidenza con la ripresa del procedimento disciplinare che sarebbe poi sfociato nella risoluzione del rapporto d'impiego. Peraltro, dal provvedimento conclusivo di tale procedimento, si desume che esso era stato aperto nel luglio 2019, cioè all'indomani della pubblicazione dei *post* diffamatori poi oggetto della sentenza penale militare n° 61/2020; e che, però, era stato sospeso tre mesi dopo per motivi di salute del (omissis): i quali comportarono una sua assai lunga aspettativa dal servizio, cioè dal 19 agosto 2019 al 29 novembre 2020 (all. 6 Ministero), cioè prima che si conclamasse la patologia depressiva per cui è lite.

Inoltre le circostanze dedotte in quella medesima perizia, cioè le “... alterazioni circadiane dovute ai continui turni di guardia armati e notturni ma anche all'insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro ...” (pag. 6), appaiono estremamente vaghe; nonché, a tutto concedere, risalenti al periodo in cui, tra la metà del 2011 e la metà del 2017 (all. 5 Ministero), l'odierno ricorrente aveva prestato servizio presso l'aeroporto militare di Aviano (PN).

Perciò appare ben più credibile che la sintomatologia psichiatrica si sia concretizzata proprio nei primi mesi del 2021: cioè allorquando, con la ripresa del procedimento disciplinare, si prospettò agli occhi del (omissis) il timore di una cessazione del rapporto d'impiego, poi concretamente realizzatasi. Anzi, a pagina 11 del ricorso, la manifestazione di tale patologia viene collocata al 1° settembre 2021, ossia all'indomani dell'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo: nell'evidente tentativo di superare l'eccezione di tardività dell'istanza avente ad oggetto la dipendenza della patologia stessa da causa di servizio. Ma va da sé come la pendenza e, poi, la legittima conclusione di un procedimento disciplinare non possano integrare un fattore eziologico, riguardo ad una qualsivoglia patologia.

7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, la complessità e la peculiarità del caso di specie giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74167, proposto da (omissis) contro il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.10.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli